

COORDINAMENTO PENSIONATI FEDERMANAGER

PROMEMORIA SULLE PENSIONI DI REVERSIBILITA'

2 FEBBRAIO 2016

Un nuovo fronte si apre sulle pensioni: quelle di reversibilità. Già ora queste pensioni sono vessate da norme inique. Sembra che quelle che si annunciano siano peggiorative.

Con la legge 8.8.1995 n. 335 art 1 comm. 41, è stato stabilito che l'importo della pensione spettante al coniuge superstite è pari al 60% della pensione che spettava al dante-causa. Però il trattamento pensionistico così decurtato è ulteriormente ridotto del 25% del 40% e del 50% nel caso in cui i redditi del coniuge superstite, superano rispettivamente 3 - 4 - 5 volte il trattamento minimo INPS. Pertanto la percentuale di cumulabilità del trattamento di reversibilità risulterà rispettivamente pari al 45% al 36% al 30% della pensione che spettava al dante-causa.

Al perverso meccanismo di decurtazione sopra detto, peraltro appesantito dalla sospensione della perequazione e al contributo di solidarietà sulle pensioni, va aggiunto un'altra circostanza. Si deve tener conto che di solito i redditi del coniuge superstite sono rappresentati da redditi di fabbricati calcolati ai fini fiscali sulla rendita catastale (perché ad esempio è una casa tenuta a disposizione o è una casa data in uso gratuito ai figli, oppure qualora gli immobili sono affittati, il reddito di locazione è gravato da numerose tasse); in tali casi il reddito del coniuge

superstite è solo apparente. Si tratta, quindi di un trattamento normativo iniquo.

Per meglio comprendere la portata di tale norma che influisce pesantemente sulla misura dell'assegno di reversibilità, è utile il seguente esempio:

Pensione del dante causa di € 50.000,00 x 36% = alla pensione reversibile di € 18,000,00.

La spiegazione è ancora più chiara se si guarda la tabella sottostante. La proposta che traspare delle notizie che vengono diffuse tende a falciarle ulteriormente. Basta che il superstite raggiunga un reddito (lordo) di sopravvivenza ed ecco che scatta subito un mannaia più pesante sulla pensione proveniente dal de cuius.

La Riduzione della Pensione ai Superstiti			
Ammontare dei redditi del beneficiario		% di riduzione	Importo Spettante alla/al vedova/o della pensione maturata dal defunto
Anno 2015	Anno 2016 *		
Fino a € 19.573,71	Fino a € 19.573,71	nessuna	60%
oltre 19.573,71 € sino a 26.098,28 €	oltre 19.573,71 € sino a 26.098,28 €	25%	45%
Oltre € 26.098,28 sino a € 32.622,85	Oltre € 26.098,28 sino a € 32.622,85	40%	36%
Oltre € 32.622,85	Oltre € 32.622,85	50%	30%

*** Importo Provvisorio - PensioniOggi.it**

Nel dibattito che sulle pensioni si aprirà, secondo gli annunci del Governo, occorre partire dall'articolo 9 della legge 898/1970. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 286/1987, ha posto in

particolare evidenza che *“ i trattamenti pensionistici di reversibilità trovano fondamento nella particolare solidarietà che si crea tra persone già legate dal vincolo di coniugio”*.

E' la solidarietà coniugale che concorre alla formazione del reddito nel corso dell'attività lavorativa del de cuius. Ed è a questa solidarietà che va riferita anche l'attribuzione della pensione di reversibilità. Per tanto, se il coniuge del de cuius avesse avuto conoscenza che la solidarietà familiare non sarebbe bastata per una dignitosa pensione di reversibilità, perché la prestazione pensionistica di reversibilità che gli sarebbe spettata avrebbe potuto subire una ulteriore decurtazione rispetto a quella prevista dalle leggi vigenti all'epoca del collocamento in quiescenza del de cui medesimo, avrebbe potuto impostare la sua esistenza in modo diverso. Avrebbe potuto svolgere un'attività lavorativa, o dar corso a una forma di pensione volontaria. Tutto questo non può più domandarsi ormai a chi è anziano e per giunta è rimasto solo a provvedere a se stesso. Stante agli annunci che vengono fatti su ulteriori interventi in materia di pensioni di reversibilità sembra che di tutto questo non si tenga conto.

Mentre non può negarsi che il legislatore possa intervenire sul sistema pensionistico con riferimento al tempo in cui i lavoratori sono in attività produttiva, non allo stesso modo può intervenire sulle pensioni in corso di erogazione e, conseguentemente, su quelle che da queste derivano. Come è il caso delle pensioni di reversibilità. Per queste devono valere le norme di attribuzione della pensione vigenti all'epoca del collocamento in quiescenza del de cuius.

Un'attenta vigilanza in materia si impone.